

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 1998

Presidenza del presidente GUALTIERI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 5, 6 e passim</i>
CAPALDI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6
LORETO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	4
RIVERA, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> 2, 5, 7	
SEMENZATO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Loreto e di altri senatori:

LORETO, PETRUCCI, CADDEO, PAPPALARDO, NIEDDU, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Senato della Repubblica nella seduta del 18 novembre 1995 approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo a dare positiva soluzione al problema del mantenimento in servizio dei lavoratori occupati nei Geni campali aeronautici di Ciampino (Roma), di Bari e di Perdasdefogu (Cagliari);

che nonostante ciò il Ministro della difesa ha disposto il licenziamento degli stessi;

che tale decisione, oltre ad essere in contrasto con la volontà espressa dal Parlamento, apre ulteriori gravi problemi sociali in aree già fortemente colpite dal calo dei livelli occupazionali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda revocare o almeno sospendere i provvedimenti di licenziamento già adottati, per consentire una necessaria discussione sul problema dei lavoratori Campalgenio, nel rispetto della volontà espressa dal Senato nella seduta del 18 novembre 1995.

(3-00169)

RIVERA, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Oggetto della presente interrogazione, presentata dai senatori Loreto, Petrucci, Caddeo, Pappalardo, Nieddu, Parola e D'Alessandro Prisco il 30 luglio 1996, è la situazione dei lavoratori dei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare che, all'epoca, erano minacciati di licenziamento, nonostante un ordine del giorno approvato dal Senato il 18 novembre 1995 impegnasse il Governo a trovare una positiva soluzione al problema.

È prioritario, per inquadrare meglio la vicenda, spiegare la specialità anche giuridica, del rapporto di lavoro che si instaura tra i reparti del Genio campale ed i lavoratori in questione.

I compiti d'istituto espletati dai reparti Genio campale dell'Aeronautica militare consistono nella costruzione e manutenzione di infrastrutture aeronautiche. Detti reparti operano in economia «in amministrazione diretta» ai sensi degli articoli 50 e seguenti del regolamento lavori Genio

militare (regio decreto 17 marzo 1932, n. 365). A tale scopo, l'articolo 52 riconosce al direttore del Campalgenio, quale «capo dell'ufficio esecutivo», la facoltà di assumere manodopera in conformità delle norme vigenti.

I rapporti di lavoro che ne conseguono, non perseguendo l'obiettivo di ripianare carenze organiche ma di realizzare opere militari in particolari situazioni, hanno carattere privatistico, vengono regolati dal contratto collettivo nazionale di categoria e trovano conclusione con il cessare delle esigenze.

Nel passato la continuità delle esigenze di ammodernamento, potenziamento e manutenzione delle infrastrutture militari aeronautiche e la necessità di utilizzare personale di sicura affidabilità ha reso possibile l'impiego pressochè continuativo di tali maestranze, con ciò soddisfacendo anche esigenze di ordine sociale, soprattutto in quelle aree ove maggiori sono i problemi occupativi.

In questo contesto è intervenuta la delibera del 30 maggio 1995 della Corte dei conti, che ha evidenziato una presunta illegittimità nell'instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale posizione è derivata da un'analisi del quadro normativo degli ultimi anni che, a giudizio della Corte, rendeva non più applicabili le modalità di reclutamento della manodopera previste dal regio decreto n. 365 del 17 marzo 1932.

In conseguenza di questa delibera la direzione generale del Genio del Ministero della difesa si è vista costretta ad inibire agli Uffici periferici esecutivi, in via cautelativa, la possibilità di instaurare nuovi rapporti di lavoro ed a disporre l'interruzione dei rapporti esistenti al termine delle attività cantieristiche correlate. Nutrendosi perplessità in ordine all'interpretazione delle normative data dall'organo di controllo, l'amministrazione della Difesa ha investito della questione il Consiglio di Stato – Commissione speciale pubblico impiego che, con parere n. 364 in data 17 maggio 1996, si è espresso nel senso che «le disposizioni recate dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (e successive modifiche) e dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 547 del 1993, attesa la loro finalità... non vengono a derogare alla normativa, del tutto particolare, recata dall'articolo 52 del regio decreto n. 365 del 1932, la quale disciplina il settore specialistico dell'assunzione di mano d'opera...». Detto parere consente, quindi, di instaurare rapporti di lavoro ai sensi del regio decreto citato, ferma restando la necessità che i rapporti siano predeterminati nel tempo ed abbiano carattere straordinario od occasionale come previsto dalla legge n. 230 del 1962.

Alla luce di tale parere l'amministrazione ha continuato ad operare secondo i termini del citato articolo 52 – la cui vigenza è stata peraltro confermata dall'articolo 1, comma 103, della legge n. 662 del 1996 – e, quindi, con l'apertura di nuovi cantieri sono stati stipulati e si stipuleranno nuovi contratti a termine, cercando di reimpiegare gli operai precedentemente utilizzati. Inoltre il TAR Puglia, relativamente ad una vertenza promossa dagli operai del 16° reparto Genio campale di Bari, ha riaffermato

l'inesistenza nel caso specifico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Questo per quanto riguarda il quadro normativo.

Venendo ai fatti oggetto della presente interrogazione, in seguito al citato ordine del giorno approvato dal Senato, con il quale si chiedeva, di fatto, il blocco dei licenziamenti, si sviluppava una complessa trattativa con le parti sociali che sfociava nel coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, ove, nell'aprile 1997, i Ministeri della difesa e del lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL) siglavano un protocollo d'intesa utile a garantire la soluzione della vertenza.

Occorre tuttavia precisare che nel corso della trattativa le organizzazioni sindacali richiedevano l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge n.223 del 1991 agli operai del Campalgenio. Tale richiesta non potè essere accolta per espresso divieto contenuto nel comma 14 dello stesso articolo 4 e nel comma 4 dell'articolo 24. Infatti gli articoli in questione stabiliscono che le disposizioni in essi contenute non si applicano «nei casi di eccedenze di personale determinate da fine lavoro nelle imprese edili, nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato». Inoltre il ricorso alle procedure previste dagli articoli 4 e 24 della legge n.223 del 1991 incontrava un altro elemento ostativo costituito dal mancato pagamento da parte dei reparti Genio campale, a seguito di esplicito rifiuto dell'INPS, del contributo «Cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale». Detto pagamento è uno dei requisiti richiesti per l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge in esame.

Fermo restando quanto detto, in esito alle riunioni citate si è comunque addivenuti ad un accordo tra le parti presenti in base al quale è possibile assumere in via preferenziale, con chiamata nominativa ed in deroga alle norme sul collocamento, il personale dei reparti del Genio campale che, nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1996, abbia avuto rapporti di lavoro a termine per un periodo non inferiore a 208 settimane complessive, restando esclusi da tale sanatoria soltanto quei lavoratori licenziati per giusta causa o per altre cause impeditive previste dalle norme vigenti.

Il Governo ha, quindi, fedelmente onorato gli impegni assunti in ordine alla problematica in esame, scongiurando il licenziamento delle maestranze attraverso misure concordate di carattere normativo in grado di tutelare adeguatamente il personale in parola.

LORETO. Signor Presidente, innanzitutto mi dichiaro pienamente soddisfatto, non soltanto per l'analisi approfondita effettuata dal rappresentante del Governo circa l'aspetto normativo, di cui eravamo consapevoli nel momento in cui proponevamo il problema all'attenzione del Governo, ma anche per il fatto che il Governo - subito dopo la presentazione dell'interrogazione da parte nostra nel luglio del 1996 - si è attivato ed ha

avviato una trattativa con le organizzazioni sindacali. La soluzione che è stata trovata non è quella ottimale (per raggiungere questo scopo bisognerà risolvere il problema in sede legislativa, come in sostanza stiamo facendo), ma comunque si è consentito il mantenimento dei livelli occupazionali con il protocollo d'intesa e soprattutto con l'individuazione dello strumento contenuto in esso, cioè la chiamata nominativa in deroga alle vigenti disposizioni sul collocamento.

Indubbiamente, si tratta di un provvedimento tampone ed il Parlamento sta già lavorando per trovare una soluzione organica e definitiva. Ma mi corre l'obbligo ed ho anche il piacere di manifestare la mia soddisfazione per come il Governo ha trattato questa particolare materia dopo essere stato sollecitato da alcuni senatori ad affrontarla.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Capaldi, Loreto, Petrucci ed Uchielli.

CAPALDI, LORETO, PETRUCCI, UCCHIELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che presso la Scuola sottufficiali esercito di Viterbo sono impegnati 36 docenti civili il cui lavoro educativo-formativo non è mai stato messo in discussione;

che il 29 maggio 1998 i vertici della Scuola hanno formalmente comunicato a tutti i docenti civili l'avvio del procedimento di «fine rapporto»;

che tale comunicazione fa seguito ad un lungo periodo di incertezza in cui l'amministrazione militare ha assunto posizioni altalenanti e spesso tendenti a dividere il corpo degli insegnanti civili della scuola;

che la Scuola sottufficiali esercito avrebbe stipulato con l'università della Tuscia un protocollo d'intesa per affidare alla stessa Università ruoli e funzioni già svolte dai docenti civili presso la Scuola militare;

che il licenziamento dei 36 civili presso la Scuola sottufficiali di Viterbo andrebbe ad aggravare la già difficilissima situazione occupazionale del viterbese e andrebbero a crearsi ulteriori situazioni di tensione sociale,

si chiede di conoscere:

come possa inserirsi in una corretta politica a favore del lavoro e dell'occupazione l'iniziativa assunta dall'amministrazione militare presso la Scuola sottufficiali esercito di Viterbo;

se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire affinché nel protocollo d'intesa e negli atti conseguenti tra la Scuola militare e l'Università di Viterbo venga garantito il diritto al lavoro dei docenti civili attraverso lo strumento dell'assorbimento e del trasferimento.

(3-01994)

RIVERA, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sostanzialmente la problematica cui afferisce l'interrogazione verte sulla possibilità di assicu-

rare anche quest'anno il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo determinato per ciascuno degli insegnanti civili convenzionati della Scuola sottufficiali di Viterbo. Effettivamente, nei confronti di alcuni di questi, per i quali non è risultato possibile garantire il tetto di 18 ore minimo necessario a giustificare il rinnovo contrattuale per il prossimo anno accademico, l'Istituto ha proceduto a notificare il provvedimento di fine rapporto.

Peraltro, nell'ambito delle iniziative che l'Amministrazione sta ponendo in essere per adeguare il livello istruzionale ai nuovi corsi per i futuri marescialli, tendenti ad ottenere il conseguimento del diploma universitario in scienze organizzative e gestionali, nel maggio scorso è stata redatta un'ipotesi di intesa tra la Scuola sottufficiali e l'Università della Tuscia per la definizione di detti corsi.

All'interno di questo progetto è stato possibile delineare anche un'ipotesi di soluzione che consentirebbe, previo vaglio da parte della struttura universitaria del *curriculum* professionale di ciascun insegnante civile, di considerare almeno parte di essi come assistenti o tecnici dell'ateneo, fermo restando il rapporto di lavoro con la Scuola sottufficiali.

Poichè tuttavia l'*iter* di formalizzazione dell'accordo è subordinato alla istituzione del nuovo corso di studi e del relativo diploma universitario da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'imminenza dell'inizio del nuovo anno accademico, l'amministrazione della Difesa ha comunque riesaminato la problematica degli insegnanti civili esuberanti nei suoi aspetti immediati e contingenti. Al riguardo, è stato disposto il rinnovo delle convenzioni in essere limitatamente al prossimo anno accademico, ricercando soluzioni che comportino anche la ripartizione del monte-ore annuale tra i docenti della materia interessata. Ciò nelle more dei tempi tecnici indispensabili per una compiuta e consapevole definizione della questione nei termini ipotizzati di concerto con la struttura universitaria viterbese.

CAPALDI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto dell'iniziativa del Governo, perchè di fatto ci troviamo ancora di fronte all'estensione di un contratto a termine per il ventunesimo anno. Chiaramente, sono soddisfatto rispetto ai licenziamenti che erano sopravvenuti, ma desidero sollecitare ancora il Governo a trovare una soluzione di collocamento definitivo per questi insegnanti, che tra l'altro non avrebbero possibilità di ricollocazione sul mercato del lavoro, avendo lavorato per vent'anni soltanto per l'amministrazione militare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Semenzato:

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il professor Bruno Steve è stato amministratore delegato e direttore generale della Finmeccanica spa fino al luglio del 1997;

che durante il periodo di amministrazione del professor Steve nella Finmeccanica ci sono state le maggiori commesse del Ministero della di-

fesa in materia di armamenti per programmi come l'Eurofighter, l'AM-X, il carro armato ariete;

che l'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 sull'esportazione di armamenti vieta per i dipendenti pubblici civili o militari, che abbiano esercitato funzioni amministrative connesse all'applicazione della legge per i due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, di entrare nella dirigenza di industrie per la produzione bellica nei tre anni successivi,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Ministro della difesa intenda conferire al professor Bruno Steve un incarico *ad hoc* per la ristrutturazione e la dismissione degli stabilimenti ed arsenali prevista dal decreto legislativo n. 549 del 1997;

se non si ritenga opportuno – quando l'amministrazione della difesa intende acquisire professionalità provenienti dal mondo imprenditoriale – evitare di rivolgersi a esperti provenienti da aziende che hanno in corso e hanno avuto contatti con l'amministrazione stessa;

se non si ritenga che i divieti stabiliti dall'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 sull'esportazione di armamenti indichino un criterio generale di incompatibilità introdotto per garantire maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione;

proprio per questo suo significato generale, se non si ritenga opportuno che tali incompatibilità debbano valere non solo nel passaggio dal pubblico al privato come fissato dalla legge ma anche nel senso inverso.

(3-02084)

RIVERA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente l'attuale complessa fase di ristrutturazione in chiave riduttiva dell'amministrazione della Difesa impone il ricorso a professionalità esterne di sicura esperienza e di provata capacità manageriale.

Inoltre, si rileva che il richiamo all'incompatibilità prevista dall'articolo 22 della legge n. 185 del 1990 non è pertinente, in quanto il divieto imposto dalla norma opera esclusivamente nel senso di impedire al dipendente pubblico, che nel biennio precedente la cessazione del rapporto di impiego abbia svolto attività nel settore degli armamenti, di assumere nel successivo triennio cariche statutarie o incarichi di consulenza in imprese operanti nel settore medesimo.

Nel caso del professor Bruno Steve è intendimento dell'amministrazione affidare ad una personalità di indiscutibile valore accademico e professionale un incarico di studio definito nei contenuti e limitato nel tempo – ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1984, n. 338 – per assicurare il corretto sviluppo del processo di riorganizzazione e ridimensionamento dell'area tecnico-industriale dell'amministrazione Difesa, che comprende settori produttivi molto limitati e non sovrapp-

ponibili a quelli dell'industria nazionale, e per predisporre un sistema di controllo di contabilità industriale, disciplina di cui il professor Steve è peraltro docente universitario.

Non si ravvisa quindi alcuna incompatibilità fra l'attività svolta dal professor Steve e l'incarico che si intende attribuirgli.

SEMENZATO. Devo dichiararmi insoddisfatto della risposta del Governo non perchè non sia esauriente – anzi, è molto precisa e puntuale – ma perchè in realtà era stato sollevato un problema di etica nella gestione del Governo. Infatti, è del tutto evidente che la legge attualmente in vigore riguarda soltanto le incompatibilità per chi esce dall'amministrazione della Difesa e va a rivestire cariche nel settore dell'industria degli armamenti. Ma credo che il senso di quella legge ed anche le argomentazioni più volte espresse dallo stesso ministro Andreatta in questa sede, in particolare nei primi mesi dell'attuale legislatura, tendessero ad evidenziare l'utilità di creare un punto di frattura, di divisione, di separazione tra il complesso dell'industria della Difesa e il funzionamento organizzativo delle Forze armate. Ora, per perseguire questo obiettivo è necessario che non vi sia un passaggio continuo – e breve nel tempo – tra responsabilità nel settore privato dell'industria della Difesa e responsabilità di gestione di strutture della Difesa.

Ammetto che questo tipo di incompatibilità, nella risposta fornita dal Sottosegretario, è parzialmente diminuita dal tipo di incarico che si intende affidare al professor Bruno Steve. Ciò nonostante, per le cariche dallo stesso recentemente ricoperte (amministratore delegato e direttore generale della Finmeccanica), ritengo che l'incarico sia improprio e non favorisca una gestione improntata a criteri di buona amministrazione. Di qui la mia insoddisfazione per la risposta del sottosegretario Rivera.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Rivera per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.